

La valutazione del rischio da agenti chimici

Contenuti:

- Lista di Controllo per la Prevenzione dei Rischi da “Agenti Chimici, Cancerogeni e Mutageni”
- Consigli per l’uso corretto delle Sostanze e dei Preparati Pericolosi (Vademecum 1)
- Consigli per lo stoccaggio corretto delle Sostanze e dei Preparati Pericolosi (Vademecum 2)

Lista di Controllo per la Prevenzione dei Rischi da “Agenti Chimici, Cancerogeni e Mutageni”

1.	E' stata eseguita la valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori agli agenti chimici? (artt. 28 e 223 del Decreto Legislativo 81/08)	SI	NO
2.	Prima di fare la valutazione si è provveduto a verificare che fossero applicate tutte le misure previste dalla normativa previgente in materia di rischio chimico?	SI	NO
3.	La valutazione del rischio chimico è stata effettuata sulla base delle seguenti informazioni?		
3.1	elenco delle sostanze e dei preparati pericolosi utilizzati;	SI	NO
3.2	proprietà pericolose indicate nelle schede di sicurezza aggiornate delle sostanze e dei preparati;	SI	NO
3.3	vie di esposizione agli agenti chimici da parte dei lavoratori;	SI	NO
3.4	livello, modo e durata dell'esposizione;	SI	NO
3.5	eventuali misurazioni ambientali;	SI	NO
3.6	provvedimenti di prevenzione e protezione adottati;	SI	NO
3.7	scenari incidentali, quantità di sostanze/preparati pericolosi potenzialmente coinvolti e relative modalità di rilascio negli ambienti di lavoro.	SI	NO
4.	Dalla valutazione dei rischi, risulta la presenza in azienda di attività in cui il rischio di inalazione o contatto con sostanze pericolose è “ <i>irrelevante per la salute</i> ”?	SI	NO

5.	Dalla valutazione dei rischi risulta la presenza in azienda di attività in cui il rischio di incidente chimico è "basso per la sicurezza"?	SI	NO
6.	Se alle domande 4 e 5 si è risposto negativamente, si è provveduto a verificare se è possibile sostituire sostanze/preparati o processi con altri che presentano minor rischio chimico? (articolo 225 comma 1° D.Lgs. 81/08). <i>N.B. non rispondere a questa domanda se a entrambe le domande 4 e 5 è stato risposto SI.</i>	SI	NO
7.	Nel caso che non sia stato comunque raggiunto un livello di rischio "irrilevante per la salute" e "basso per la sicurezza", sono state adottate le seguenti misure di riduzione/eliminazione dell'esposizione e controllo degli esposti? (articolo 225 comma 1° D.Lgs. 81/08)? <i>N.B. rispondere alle domande a-b-c-d-e solo se alla domanda 6 si è risposto SI.</i>	SI	NO
7.1	a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;	SI	NO
7.2	b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;	SI	NO
7.3	c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;	SI	NO
7.4	d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori.	SI	NO
7.5	e) procedure di intervento atte a mitigare o contenere gli effetti negativi conseguenti ai possibili incidenti considerati nel Documento di Valutazione dei Rischi?	SI	NO
8.	I lavoratori sono stati informati/formati (Articolo 227 del D. Lgs. 81/08) in merito:		
8.1	a) agli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale?	SI	NO
8.2	b) alle precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro?	SI	NO
8.3	c) alle variazioni del profilo di rischio chimico che sono state determinate da modifiche del ciclo produttivo o delle sostanze e preparati utilizzati?	SI	NO
8.4	d) alle modalità di accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato aggiornata secondo i Regolamenti REACH e CLP?	SI	NO
9.	Vengono utilizzati e lavorati acciai speciali ed inossidabili che contengono cromo e nichel?	SI	NO
10.	Vengono eseguite operazioni di saldatura o lavorazioni meccaniche con abrasivi ad alta velocità su acciai che contengono cromo e nichel, con rilascio di polveri o fumi di cromo VI e/o di ossidi di nichel nell'ambiente di lavoro?	SI	NO
11.	Se nelle domande n° 9 e 10 si è risposto affermativamente, sono state effettuate le seguenti azioni tecniche, organizzative o procedurali? (articolo 237 D.Lgs. 81/08)		

11.1	limitare al minimo possibile del numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla presenza di fumi o polveri contenenti cromo e/o nichel;	SI	NO
11.2	progettare, programmare e sorvegliare le lavorazioni sugli acciai inossidabili al fine di evitare l'emissione di fumi o polveri contenenti cromo o nichel nell'aria. <i>(Se ciò non è tecnicamente possibile, si deve provvedere alla eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata; l'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale);</i>	SI	NO
11.3	effettuare la misurazione di composti di cromo e/o nichel nell'aria degli ambienti di lavoro al fine di verificare l'efficacia delle misure adottate e per individuare precocemente eventuali esposizioni anomale, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell' <i>Allegato XLI</i> del Decreto Legislativo 81/08;	SI	NO
11.4	provvedere alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;	SI	NO
11.5	incaricare un medico competente per l'esecuzione dei controlli sanitari mirati anche al rischio cancerogeno;	SI	NO
11.6	trasmettere a INAIL (ex ISPESL) e allo SPISAL il registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni *	SI	NO
12.	La valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi è rappresentativa dell'attuale ciclo produttivo aziendale? <i>(in altre parole: se sono state introdotte modifiche nell'attività produttiva, è stata ripetuta la valutazione dei rischi compreso quelli da agenti chimici?)</i>	SI	NO

* Le indicazioni per la compilazione del registro e degli esposti a sostanze cancerogene e mutagene ed i relativi modelli è reperibile alla pagina:

<http://www.ispesl.it/dml/leo/FAQ.asp>

N.B. nelle FAQ sono rimasti i riferimenti al D.Lgs. 626/94 in quanto il Registro degli Esposti non ha avuto modifiche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08.

Consigli per l'uso corretto delle Sostanze e dei Preparati Pericolosi (Vademecum 1)

1. E' fondamentale osservare l'**Etichetta con il simbolo di Pericolo** apposta sul contenitore (pittogrammi, frasi di pericolo, indicazioni precauzionali) e la **Scheda dei Dati di Sicurezza (S.D.S.)** da richiedere al fornitore, per conoscere i rischi e le misure di prevenzione e protezione da mettere in atto.
2. Tutte le sostanze ed i preparati devono essere maneggiati con cura. Anche quelli considerati normalmente non pericolosi possono presentare problemi per la sicurezza e la salute se utilizzati impropriamente o se, per errore o a causa di spargimenti accidentali, vengono a contatto con materiali incompatibili.
3. Prodotti chimici di cui non si conosce l'esatta identità, o qualora l'etichetta del contenitore sia assente o illeggibile, non devono essere usati. Le sostanze e i preparati devono essere contrassegnati prima dell'uso o della distribuzione.
4. Il personale addetto alla manipolazione, alla movimentazione manuale e meccanica di sostanze pericolose deve essere istruito ed addestrato sulle procedure sicure.
5. Prima del loro impiego o della loro manipolazione devono essere indossati i dispositivi protettivi appropriati e adottate tutte le precauzioni del caso indicate nella voce n. 8 della S.D.S.
6. I contenitori vanno maneggiati in maniera sicura ed appropriata. Per i liquidi tossici, nocivi, corrosivi, vanno impiegati appositi supporti e sistemi di travaso.
7. Deve essere posta particolare attenzione quando si aprono i contenitori. Alcuni prodotti sono volatili in misura apprezzabile e specialmente nella stagione calda possono liberare all'atto dell'apertura vapori, polveri, gas aggressivi e/o tossici.
8. I solventi organici non vanno usati in spazi confinati. In caso di ventilazione insufficiente, usare una maschera respiratoria con filtro specifico.
9. E' pericoloso inalare abitualmente prodotti chimici, che pur possedendo un odore di natura "gradevole" possono risultare pericolosi per l'organismo. Questa pratica può danneggiare la salute e provocare assuefazione.
10. E' importante depositare i prodotti chimici lontani da fonti di calore e fuori dall'azione diretta dei raggi solari.
11. Gli spandimenti devono essere eliminati immediatamente. Allo scopo si devono usare i metodi di pulizia ed i materiali di assorbimento raccomandati nella voce n.6 della S.D.S..
12. In caso di contatto accidentale con prodotti chimici pericolosi, mettere in atto le procedure di Primo Soccorso previste alla voce n. 4 della S.D.S.. In particolare si ricordano i seguenti elementi fondamentali:
 - a) in caso di contatto con **gli occhi o con la pelle**, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua pulita;
 - b) togliersi di dosso immediatamente gli **indumenti contaminati**

- c) i prodotti chimici, i loro vapori e/o polveri potrebbero accidentalmente essere **inalati o ingeriti**. Nel caso di comparsa di sintomi patologici (bruciore persistente delle mucose, difficoltà respiratoria, vertigini, alterazioni della vista, nausea, stordimento, ecc.) l'infortunato va trasportato al Pronto Soccorso portando con sé la S.D.S. o almeno l'etichetta di pericolo del materiale con cui è venuto in contatto. Nel caso che non si siano presentati sintomi patologici, l'addetto al Primo Soccorso Aziendale consulterà la S.D.S. onde decidere la soluzione da adottare.
13. Deve essere osservato il divieto di fumare vicino o nelle aree dove vengono usati o immagazzinati prodotti chimici. Si ricorda che, in ogni caso, è vietato fumare in tutti i luoghi di lavoro chiusi.
14. Vietare di conservare o consumare cibi e bevande in prossimità di aree dove vengono usati o immagazzinati prodotti chimici pericolosi.
15. E' necessario lavarsi le mani prima di mangiare, di bere. Gli abiti di lavoro vanno rimossi prima di lavarsi faccia e mani.
16. E' importante lavare regolarmente gli abiti da lavoro (preferibilmente in azienda) e pulire i DPI dopo l'uso.

Consigli per lo stoccaggio corretto delle Sostanze e dei Preparati Pericolosi (Vademecum 2)

Per lo stoccaggio e per la conservazione dei prodotti, devono essere seguite le indicazioni contenute alle voci n. 7 (manipolazione e stoccaggio) e n. 10 (stabilità e reattività) della scheda di sicurezza.

I contenitori vanno contrassegnati ed etichettati chiaramente e in modo tale che corrosioni, impatti o abrasioni non cancellino le informazioni riportate.

Riprodurre l'etichettatura richiesta anche sui contenitori delle miscele preparate in azienda e dei frazionamenti dei prodotti pericolosi.

I contenitori dei prodotti chimici dovranno essere depositati al coperto, in aree di agevole accesso e in modo da evitare la possibilità di danneggiamenti.

I depositi non devono essere soggetti a temperature estreme e ben aerati tramite finestratura comunicante con l'esterno. In assenza di ricambio naturale dell'aria, deve essere provveduto con quello forzato, per una entità pari a 2 volumi/ora elevabile a 10 volumi/ora in caso di emergenza, (per i prodotti infiammabili seguire le indicazioni dei Vigili del Fuoco).

Deve essere prevista un'area di sicurezza adatta al contenimento dei liquidi pericolosi in caso di rottura dei contenitori.

I sacchi ed i barattoli dei prodotti chimici devono essere depositati su pavimenti asciutti ed i sacchi su graticci.

Dopo che i prodotti sono stati frazionati e distribuiti dal magazzino è necessario lavare gli imbuti, i dispositivi di prelievo, i recipienti, ecc. prima di riutilizzarli con sostanze diverse.

Deve essere attentamente valutata la possibilità che sostanze chimicamente incompatibili (voce n. 10 delle S.D.S.), in caso di spandimento, possano reagire tra loro. Tale possibilità, deve essere minimizzata con la separazione dei depositi e provvedendo a priori con il contenimento degli spandimenti.

Devono essere note le modalità di comportamento nel caso di spandimenti e di incidenti per tutte le sostanze in deposito. Tali informazioni sono reperibili anche alla voce n. 6 delle SDS.

E' necessario che vicino alle aree di deposito e di manipolazione delle sostanze pericolose, sia predisposto equipaggiamento di primo soccorso e per lo spegnimento del fuoco.